

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

*Sulla proposizione Del Ministro della Marina -
Abbiamo Decretato e Decretiamo*

Articolo Unico

*Al nostro Ministro della Marina - è autorizzato a presentare
al Parlamento i seguenti tre progetti di legge, e a sostenerne
innanzi al medesimo la discussione.*

Cioè

*Progetto di legge sul riordinamento dei porti e delle spiagge dello Stato,
Idem - sull'amministrazione della Marina Mercantile,
Idem - sul personale dell'amministrazione della Sanità marittima.*

Dal Torino addì 13. Marzo. 1857.

Vittorio Emanuele

Luigi Stanetti

Relazione sul progetto di Legge per
riordinamento dei Porti e delle Spiagge
dello Stato

A

Signori

1.^o

Al considerare l'incremento del commercio sul litorale dei Regi Stati ed il crescente movimento, in specie delle navi a vapore di tutte le nazioni, fecero sentire la necessità di riforme nello interessatissimo ramo di servizio marittimo che i Porti e le Spiagge dello Stato riguarda.

Le ordinanze loro reggendosi ancora colle antiche istituzioni approvate dalle S.^e Patenti del 24. Dicembre 1827, cadrebbe ora innpetto a quel progredimento ed a parecchi inconvenienti tentati da quell'epoca in poi, e più particolarmente in questi ultimi anni nelle cose di mare.

D'altrove posto mano a riforme più o meno interessanti in molti rami di pubblico servizio marittimo, non si farebbe potuto lasciar da parte gli altri coi quali essi hanno intime relazioni; sibbene conveniva coordinare gli uni cogli altri perchè ne risultasse quell'accordo, da cui solo ha fonte il buon governo della pubblica amministrazione.

Ma o Signori, se ne stornò facendosi gli stadi, allorchando voi facete sentire il desiderio che si desse opera al progetto di riordinamento non solo di questa amministrazione, ma ben anco di quella della Marina Mercantile, e si fu in conseguenza di quel desiderio che nel Bilancio Marina per l'anno ora in corso si presentavano le categorie relative ai Porti e alle Spiagge, ed all'Amministrazione della Marina Mercantile con quelle riforme che si erano reputate atte a conseguire nel miglior modo il fine proposto, quello cioè di porre all'altezza della loro missione dei tempi. Eranche nella discussione di quel Bilancio, quantunque fatto apprezzate quelle proposte, operate

tuttavia che le riforme introdotte nei relativi
riordinamenti, essendo di qualche importanza
esigevano una provvida legislazione, e ne
sospendete quindi l'approvazione attendendo
l'emanazione di apposita legge.

Secondando il vostro desiderio io non ho
trascurato di ridurre quegli schemi a
questa forma ed ebbi cura di sottoporli a
suo tempo all'esame del Congresso permanente
della Marina Militare, che a quell'epoca
se era stato già istituito, non si era ancora
per la prima volta radunato, né costituito
in carica.

La relazione che precede il progetto di
Legge per il riordinamento dell'Amministrazione
della Marina mercantile, che
in questa stessa circostanza ho deposto sul
banco della Presidenza, enumera le principali
basi su cui si fondano le riforme ivi
introdotti. — Laonde non mi rimarrebbe
a tenervi qui parola se non di quelle che
informano il progetto di riordinamento
dei Porti e delle Spiagge dello Stato.

Tuttavia di ambidue dissi fatto caso nella
Nota preliminare del Bilancio Marina
per il venturo esercizio 1858, che viene
chiamata a discutere, e nel quale i nuovi
progetti sempre di bel nuovo portati. So-
sto limitero pertanto ad accennarvi, che
ristretta agli scali più importanti del
litorale marittimo la sede dei Comandanti
militari di porto, si è reputato ottimo
consiglio lo affidare negli altri porti un
siffatto servizio agli Amministratori della
Marina Mercantile, ottenendo con ciò una
non insensibile economia di spesa pel
numero minore d'ufficiali di porto che si
rende necessario, ed un più scrupoloso sistema
d'amministrazione in località, ove ben
di rado avviene che siano scali o battenti
da guerra, e dove l'azione d'un ufficiale
militare si limiterebbe alla sola parte
amministrativa.

Il comando dei posti delle isole di
Maddalena e la Capaja rimane però
affidato ai comandanti delle rispettive
Diole. — La specialità del servizio di quei
posti e l'esperienza di molti anni dimostra
non abbastanza la opportunità di questa
disposizione. Ricordo solo che la vera e
principale carica loro essendo quella di
Comandanti militari dell'isola non
potranno esser essi compresi nella tabella
del personale dei posti che ne è unita
al progetto.

La maggiore spesa poi proveniente
dal progetto di riordinamento dei Posti e
delle Spiagge è chiaramente dimostrata nella
Nota Preliminare del Bilancio: in come
pure fatto confronto di essa colla spesa
attuale e dei compensi prima d'ora ottenuti.
Parebbe opera inutile se io qui mi facessi
aripeterli, imperocché la Nota suddetta
non può andar disgiunta dalla presente
relazione.

Basteranno pertanto le fatte conside-
razioni, ed io spero, o Signori, che questa
proposta di legge verrà da voi favorevolmente
accolta, come quella che è improntata
delle riforme che erano appunto nei vostri
voti.

119° 60.

Progetto di legge
presentato dall'Istituto delle Scienze
(L. di Larmoreo)
nella tornata del 13 Mayo 1817.

Ordinamento del servizio dei porti
e delle viaggiie dello Stato.

Progetto di legge sui porti e sulle spiagge dello Stato

Art. 1°

Il servizio dei porti e delle spiagge dello Stato sarà ripartito in otto Capitanerie coi porti, nelle quali saranno sede:
Genova - Cagliari - Mirra - Savona - Spezia -
Porto Torres - l'Isola della Maddalena - l'Isola
di Capraja.

La circoscrizione di esse Capitanerie verrà determinata per Reale Decreto.

Art. 2°

Nelle cariche di Capitano e di Luogotenente di Porto saranno nominati Ufficiali di Vascello e Piloti della Regia Marina; i quali conserveranno il proprio grado, od otterranno quello maggiore cui avessero diritto a tenore della legge sull'arruolamento dell'Armata di Mare.

I Comandanti delle Isole la Maddalena e la Capraja saranno in pari tempo Capitani del rispettivo porto.

Art. 3°

Per servizio di sotto ufficiali marinari, guardiani ed altri dei porti e delle spiagge verrà provveduto con individui tratti dal corpo della Regia Marina, ovvero con pensionati della Marina militare e mercantile od altri nel modo che sarà determinato da speciali disposizioni.

Art. 4°

La graduazione del personale di Stato Maggiore e della Borsa forza dei porti e delle spiagge, come pure le paghe e le indennità loro rispettivamente assegnate, risultano dalla Tabella annessa alla presente legge.

Il numero e la ripartizione nelle diverse Capitanerie di esso personale saranno stabiliti per Reale Decreto.

Si provvederà ugualmente per Reale Decreto.

Al servizio di soccorsi marittimi dei porti.

Art. 5.

Al servizio nei porti e nelle spiagge in cui non sia destinato un ufficiale di porto rimarrà affidato agli Amministratori della Marina Mercantile.

Art. 6.

Mediante le paghe e le indennità assegnate agli ufficiali di porto colla presente legge, cesseranno essi di godere dei diritti e dei proventi che erano loro devoluti in forza di disposizioni preesistenti, e verranno invece percepiti a profitto delle Regie Finanze e versati all'erario nel modo da stabilirsi con apposito regolamento approvato da Reale Decreto.

1852

Tabella del Personale di Stato Maggiore e della Bassa Forza dei Porti e delle Spiagge, delle
Paghe e Indennità assegnate al medesimo.

Gradi	Paghe Annuale	Osservazioni
<i>Stato Maggiore</i>		
Capitano di Porto a _____	6000	Non si comprendono i Capitani dei Porti della Maddalena e della Capraja essendone i rispettivi Comandanti dell'Isola
Capitani id. a _____	4500	
Detti a _____	3000	
Detto a _____	1800	
Luogo Tenente di Porto a _____	2400	
Detti a _____	1400	
Piloti a _____	1300	
<i>Bassa Forza</i>		
Secondi Piloti _____	900	
Secondi Nocchieri _____	750	
Timonieri _____	650	
Marinai di 1 ^a classe _____	600	
Detti di 2 ^a id. _____	575	
Detti di 3 ^a id. _____	550	
Guardiani di Porto _____	480	
Inserienti _____	300	
Guarda Spiagge _____	240	
Secondo Nocchiere Segnalista _____	750	
Marinaro id. _____	550	
Indennità per spese d'ufficio agli ufficiali debite		
Al Capitano del Porto di Genova _____	300	
id. Nizza _____	200	
id. Cagliari _____	200	
id. Savona _____	150	
id. Spezia _____	150	
id. Porto Corsica _____	100	
id. Maddalena _____	100	
id. Capraja _____	100	
Al luogo Tenente di Porto a _____ Villafianca _____	100	

11/11/87

SESSIONE 1857

N.º 60-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RICARDI E., CORSI, MONTICELLI, ROBERTI, BIANCHERI,
CAVOUR G., ISOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Guerra e Marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 15 marzo 1857

Riordinamento del servizio dei porti e delle spiagge dello Stato.

Tornata del 22 maggio 1857

SIGNORI,

La legge 24 novembre 1827, che fissava le norme pel servizio dei porti e delle spiagge dello Stato, già in alcuni punti, a seconda dei nuovi bisogni, era stata alterata, specialmente per ciò che riguarda la marina mercantile. Era pertanto opportuno il provvedere a che nuove disposizioni legislative fossero stabilite intorno all'ordinamento delle due amministrazioni *Porti e spiagge* e *Marina mercantile*, onde definitivamente fissare le diverse attribuzioni di questi due importanti servizi. A tale scopo il Ministero presentava nelle relative categorie del bilancio della marina alcune dimande di maggiori fondi, ed anetteva al bilancio stesso le opportune tabelle degli impiegati.

Ma poichè la Commissione del bilancio ebbe riconosciuto che quelle proposte, come tali da alterare leggi organiche anteriori, dovevano essere presentate alla Camera per mezzo di speciali progetti di legge, il Ministero proponeva due analoghi progetti.

Niuno al certo disconoscerà le correlazioni che esistono tra i due progetti, dell'uno dei quali (quello cioè relativo alla ma-

(60-A)

rina mercantile) già la Camera conosce le decisioni della Commissione; da ciò la convenienza, nell'esaminare il secondo, di riferirsi, ove d'uopo, a quanto fu stabilito nel primo.

Cessando l'antico ordinamento e classificazione dei porti, secondo l'attuale progetto otto sarebbero le capitanerie di porto: Genova, Savona, Cagliari, Nizza, Spezia, Portotorres, Isola della Maddalena, Isola di Capraia; in tutti gli altri punti il servizio sarebbe affidato agli ufficiali consolari di marina, come si rileva dal relativo progetto di legge sulla marina mercantile.

Questa disposizione fu stimata conveniente dalla Commissione, la quale riconobbe che giustamente si fanno dipendere da ufficiali amministrativi i porti e le spiagge, specialmente dove per la minore importanza dei luoghi può essere rarissimo il caso di approdo per parte di legni da guerra; mentre i maggiori porti che si propongono a sede dei capitani, appunto per le relazioni più continue con le navi da guerra, per la prontezza ed energia dei provvedimenti quando sono diretti ed eseguiti da persone use alla militare disciplina, e per profittare, con vantaggio dell'erario, degli utili servizi che ancora possono rendere gli ufficiali della marina militare, i quali per non avere più quell'intera robustezza necessaria per le campagne di mare, altrimenti si prevarrebbero della legge sulle pensioni per chiedere di essere collocati a riposo, essa ravvisava opportuno che fossero posti sotto la dipendenza di ufficiali militari.

Fu accettato quindi il primo articolo colla sola variazione dell'ordine col quale sono da collocarsi i porti in seguito alla importanza loro determinata nella legge 1° maggio 1853.

Nè meno giusto parve il principio proposto all'articolo sesto, secondo il quale gli ufficiali di porto cesserebbero di godere de' diritti e proventi che loro accordavano le leggi anteriori. Questo principio essendo stato sancito dal Parlamento rispetto ad altri impiegati nei quali fu stabilito che simili proventi e diritti fossero percepiti a favore del pubblico erario, non poteva trovare opposizione anche per quelli di cui si tratta; come nel tempo stesso la Commissione trovava equo che in compenso di queste entrate si ammettessero le indennità per spese d'ufficio portate dalla tabella unita al progetto.

Ma relativamente alla tabella stessa, se la Commissione ammetteva gli stipendi dalla medesima stabiliti, non credeva poter egualmente approvare quella larghezza che il Ministero chiedeva gli fosse lasciata intorno al numero degli ufficiali non meno che della bassa forza. Andando quindi nel senso di ciò che era stato deliberato dalle Commissioni sulla *Sanità marittima* e sull'*Amministrazione della marina mercantile*, essa deliberava che alla detta tabella fosse aggiunto il numero di ciascun impiegato per ogni grado, desumendolo dai quadri che il Ministero presentava insieme al bilancio della marina; ed in questo senso modificava il relativo articolo del progetto di legge. Neppure la facoltà che il Ministero chiedeva gli fosse

attribuita coll'articolo secondo, d'impiegare cioè nel servizio di sott'ufficiali marinai, guardiani, ecc., persone che non fossero prima al servizio della marina dello Stato, parve alla Commissione dover essere concessa, se involvesse la possibilità di vedere impiegati esclusivamente individui non appartenenti alla marina. Quindi essa modificò l'articolo nel senso che soltanto in difetto di militari o pensionati della marina militare e mercantile si ammettessero altri a coprire quei posti.

Finalmente la Commissione eliminò dall'articolo quarto l'ultimo alinea, il quale dispone che sia lasciato al Governo di provvedere per regio decreto al servizio dei soccorsi marittimi nei porti. L'importanza di questo servizio, la necessità di migliorarlo nei luoghi ove esiste e di crearlo nei porti dove ancora non fu stabilito, non sfuggirono alla Commissione, e per tali ragioni appunto essa non ha stimato sufficiente l'incarico dato al Governo di provvedervi per mezzo di decreti reali, e pensò invece dover essere a tale scopo invitato il Ministero a presentare un progetto di legge per ampiamente soddisfare alle esigenze d'un servizio che presso le altre nazioni è con ogni cura mantenuto, e presso di noi appena esiste.

E ciò è reso tanto più urgente pel porto stesso di Genova, nel quale i bastimenti del commercio nelle circostanze perigliose ebbero sempre dalla marina militare, oltre agli aiuti in uomini, opportuno soccorso di ancore, catene, gomene e quant'altro può essere richiesto in simili frangenti, e di cui sono provveduti i magazzini della regia marina, in quanto che in breve pel trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia mancherà questo utile sussidio. A tal fine crediamo non essere a por tempo di mezzo onde istituire un buon servizio di soccorsi marittimi, stabilire appositi magazzini forniti ampiamente di tutto ciò che può occorrere per la salvezza delle navi e degli equipaggi, come usasi dalle altre nazioni dove continui sono e gli studi e le invenzioni che ogni giorno si fanno a tale scopo, e finalmente aprire apposite scuole dove si possa apprendere l'applicazione delle moderne macchine di *salvetaggio*. E poichè abbiamo fatto menzione del porto di Genova, ci sia pur lecito d'accennare al bisogno da lungo tempo sentito d'una buona amministrazione di pubblica sicurezza in quel porto, dove (come è noto per molti richiami sporti al Ministero da Corpi morali e da privati) da alcuni anni vanno aumentando i furti in modo da rendere inquieti per le loro proprietà gli armatori e i negozianti. Noi non intendiamo con queste parole di censurare nè il comando del porto, nè altri pubblici uffizi; ma non abbiamo creduto doverci tacere in questa occasione, onde invitare il Ministero a porre riparo ai danni tuttodì lamentati dal commercio.

Quanto al presente progetto nutriamo fiducia, o signori, che voi vorrete approvarlo con le poche modificazioni che la Commissione vi ha introdotto, le quali in sostanza non alterano la massima proposta dal Ministero conformemente al parere del Congresso permanente della marina.

MONTICELLI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il servizio dei porti e delle spiagge dello Stato sarà ripartito in otto capitanerie di porto, delle quali saranno sede: Genova — Cagliari — Nizza — Savona — Spezia — Porto-Torres — l'isola della Maddalena — l'isola di Capraia.

La circoscrizione di esse capitanerie verrà determinata per reale decreto.

Art. 2.

Alle cariche di capitano e di luogotenente di porto saranno nominati ufficiali di vascello e piloti della regia marina, i quali conserveranno il proprio grado, od otterranno quello maggiore cui avessero diritto a tenore della legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

I comandanti delle isole la Maddalena e la Capraia saranno in pari tempo capitani del rispettivo porto.

Art. 3.

Pel servizio di sotto-ufficiali marinari, guardiani ed altri dei porti e delle spiagge, verrà provveduto con individui tratti dal corpo della real marina, ovvero con pensionati della marina militare e mercantile, ed altri, nel modo che sarà determinato da speciale disposizione.

~~Art. 4.~~

La graduazione del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge, come pure le paghe e le indennità loro rispettivamente assegnate, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.

Il numero e la ripartizione nelle diverse capitanerie di esso personale saranno stabiliti per reale decreto.

Si provvederà ugualmente per regio decreto al servizio dei soccorsi marittimi dei porti.

Art. 5.

Il servizio nei porti e nelle spiagge in cui non sia destinato un ufficiale di porto rimarrà affidato agli amministratori della marina mercantile.

Art. 6.

Mediante le paghe ~~e le indennità~~ assegnate agli ufficiali di porto colla presente legge cesseranno essi di godere dei diritti e dei proventi che erano loro dovuti in forza di disposizioni preesistenti, e verranno invece percepiti a profitto delle regie finanze, e versati all'erario nel modo da stabilirsi con apposito regolamento approvato da reale decreto.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il servizio dei porti e delle spiagge dello Stato sarà ripartito in otto capitanerie di porto, delle quali saranno sede: Genova — Savona — Nizza — Cagliari — Spezia — Porto-Torres — l'isola della Maddalena — l'isola di Capraia.

La circoscrizione, ecc., come contro.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

Pel servizio di sotto-ufficiali marinari, guardiani ed altri dei porti e delle spiagge, verrà provveduto con individui tratti dal corpo della real marina, ovvero con pensionati della marina militare e mercantile, ed in difetto di questi con altri nel modo che sarà determinato da speciale disposizione.

Art. 4.

Il numero, la graduazione del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge, come pure le paghe ~~e le indennità~~ loro rispettivamente assegnate, sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

La ripartizione nelle diverse, ecc., come contro.

~~Soppresso~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 1. gennaio 1897.

Cellati

PROGETTO DEL MINISTERO

TABELLA del personale di Stato Maggiore e della bassa forza dei Porti e delle Spiagge, e delle paghe e indennità assegnate al medesimo.

GRADI		PAGA ANNUA
<i>Stato Maggiore (1).</i>		
Capitano di porto	L.	6,000
Capitani id.	»	4,500
Id. id.	»	3,000
Id. id.	»	1,800
Luogotenenti di porto	»	2,400
Id.	»	1,400
Piloti	»	1,500
<i>Bassa forza.</i>		
Secondi piloti	L.	900
Secondi nocchieri	»	750
Timonieri	»	650
Marinari di 1 ^a classe	»	600
Id. 2 ^a	»	575
Id. 3 ^a	»	550
Guardiani di porto	»	480
Inservienti	»	300
Guarda spiagge	»	240
Secondo nocchiere segnalista	»	750
Marinaro id.	»	550
<i>Indennità per spese d'ufficio agli ufficiali di porto.</i>		
Al capitano del porto di Genova	L.	300
Id. Nizza	»	200
Id. Cagliari	»	200
Id. Savona	»	150
Id. Spezia	»	150
Id. Porto-Torres	»	100
Id. Maddalena	»	100
Id. Capraia	»	100
Al luogotenente di porto a Villafranca	»	100

(1) Non si comprendono i capitani dei porti della Maddalena e della Capraia, essendone i rispettivi comandanti dell'isola.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA del personale di Stato Maggiore e della bassa forza dei Porti e delle Spiagge e delle paghe e indennità assegnate al medesimo.

GRADI		PAGA ANNUA
<i>Stato Maggiore (1).</i>		
1 Capitano di porto	L.	6,000 6,000
2 Capitani id.	»	4,500 9,000
2 Id. id.	»	3,000 6,000
1 Id. id.	»	1,800 1,800
5 Luogotenenti di porto	»	2,400 7,200
7 Id.	»	1,400 9,800
2 Piloti	»	1,500 2,600
<i>Bassa forza.</i>		
2 Secondi piloti	L.	900 1,800
2 Secondi nocchieri	»	750 1,500
4 Timonieri	»	650 2,600
15 Marinari di 1 ^a classe	»	600 7,800
14 Id. 2 ^a id.	»	575 8,050
16 Id. 3 ^a id.	»	550 8,800
15 Guardiani di porto	»	480 6,240
6 Inservienti	»	300 1,800
40 Guarda spiagge	»	240 9,600
1 Secondo nocchiere segnalista	»	750 750
1 Marinaro id.	»	550 550
		Totale L. 91,890

~~Identico al qui contro.~~

(1) Non si comprendono i capitani dei porti della Maddalena e della Capraia, essendone i rispettivi comandanti dell'isola.

Approvato nella tornata del 1. Giugno 1891.

Milani